



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 188/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEOGRUPPO”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART 36 BIS E DELL’ART 37, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, DELL’ART. 3, COMMI 1 E 4, DELLA DELIBERA
538/01/CSP E DELL’ART 13, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 18/2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste n. 581, del 9 dicembre 1993, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 36-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;*”

VISTO l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove*

tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”

VISTO l’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita..”*

VISTO l’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale *“I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. “*

VISTO l’art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/1993, ai sensi del quale *“Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta messaggio promozionale per tutta la loro durata.”*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Piemonte nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società TELELOMBARDIA S.r.l., con sede legale in via Colico n. 21, 20158 Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo *Videogruppo*, con nota prot. n. 34942/A0400A-R datata 9 ottobre 2015, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 0.0 del 28 settembre 2015 alle ore 24 del 4 ottobre 2015. La Società ha inviato il materiale richiesto con nota prot. n. A00037779/A04004 il 29 ottobre 2015.

In data 26 maggio 2016 il CO.RE.COM Piemonte ha notificato l’atto di contestazione n. CONT 18/16 adottato in pari data, alla società TELELOMBARDIA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Videogruppo* per l’assenza di segnalazione della promozione dei prodotti *GaGà* all’interno del programma *On race Tv* nelle puntate del 29 settembre 2015, 1 e 2 ottobre 2015, presentati dal conduttore del programma senza cambio di contesto scenico, in violazione dell’articolo 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell’articolo 3, commi 1 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 13, comma 3 del D.M. n. 581/1993.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione ha inviato memorie giustificative in data 23 giugno 2016, redatte da uno studio legale incaricato, nelle quali si dichiara che il programma oggetto di contestazione *On race Tv* non risulta essere mai stato trasmesso dall'emittente *Videogrupo*, non è inserito nel palinsesto dell'emittente e neanche riconducibile ad essa in alcun caso. A riprova di ciò viene fornito il palinsesto e le registrazioni dei programmi effettivamente trasmessi nelle date indicate nella contestazione.

Il CO.RE.COM, con nota datata 26 luglio 2016 ed inoltrata all'Autorità, ha proposto l'archiviazione del procedimento nei confronti della società TELELOMBARDIA S.r.l. per non luogo a procedere avendo accertato che gli episodi oggetto di contestazione non sono riconducibili all'emittente *Videogrupo* e di aver erroneamente contestato la violazione delle disposizioni dell'art. 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'art. 3, commi 1 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Piemonte, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, in accoglimento di quanto dichiarato nelle memorie difensive della società, ha ritenuto che il procedimento debba essere archiviato per non luogo a procedere riconoscendo l'errore materiale nel merito dell'istruttoria e proponendone l'archiviazione all'Autorità con nota del 27 luglio 2016.

Questa Autorità ritiene che non sussistano gli estremi per la violazione oggetto della contestazione poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l'espletamento dell'attività preistruttoria *intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare.*

Nel caso in esame il CO.RE.COM ha richiesto alla società TELELOMBARDIA S.r.l., l'invio delle registrazioni in data 9 ottobre 2016 e il materiale richiesto è stato inviato in data 29 ottobre 2016. L'atto di accertamento n. 18/16 per la presunta violazione delle disposizioni dell'art. 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'art. 3, commi 1 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13, comma 3 del D.M. n. 581/1993, risulta essere stato adottato dal CO.RE.COM in data 6 maggio 2016, quindi ben oltre il termine dei novanta giorni previsti per lo svolgimento dell'attività preistruttoria. Sebbene il termine assegnato dal suddetto *Regolamento* non sia da ritenersi perentorio, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi *ad libitum* con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve

bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1.330). Inoltre ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non deve essere trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società TELELOMBARDIA S.r.l., con sede legale in via Colico n. 21, 20158 Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Videogruppo* per la violazione dell'art. 36 bis e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dell'art. 3, commi 1 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13 comma 3 del D.M. n. 581/1993;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società TELELOMBARDIA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Videogruppo* per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 ottobre 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci